Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 28 novembre 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori)
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . . Pag. 4790

LEGGI E DECRETI

1961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1868.
Istituzione di un Istituto d'arte in Oristano Pag. 4790

1962

LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1594.
Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo . . . . Pag. 4792

LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1595.
Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'Oriente . . . Pag. 4792

LEGGE 5 novembre 1962, n. 1596.
Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione. Pag. 4793

LEGGE 5 novembre 1962, n. 1597.
Revoca per i segretari provinciali e comunali della facoltà di contrarre prestiti con l'Enpas a norma della legge 25 novembre 1957, n. 1139, ed esonero per gli stessi dal pagamento dei relativi contributi . . . . . . Pag. 4794

LEGGE 7 novembre 1962, n. 1598.
Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica . . . . Pag. 4794

LEGGE 7 novembre 1962, n. 1599.
Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale . . . . Pag. 4795

LEGGE 14 novembre 1962, n. 1600.
Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate . . . . Pag. 4795

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1962, n. 1601.
Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax . . . Pag. 4796

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1962.
Istituzione della Commissione per le vendite del grano di stoccaggio e nomina dei componenti . . . . . Pag. 4796

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1962.
Autorizzazione alla Banca di Nola, con sede in Nola (Napoli), ad esercitare il credito agrario di esercizio. Pag. 4797

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1962.
Autorizzazione alla Banca cooperativa «Pio X», con sede in Velletri (Roma), ad esercitare il credito agrario di esercizio . . . . Pag. 4798

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.
Autorizzazione alla Banca popolare Giuliana, con sede in Trieste, ad esercitare il credito agrario di esercizio. Pag. 4798

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.
Autorizzazione al Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), ad esercitare il credito agrario di esercizio . . . . Pag. 4799

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.
Autorizzazione alla Banca popolare di San Felice sul Panaro, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), ad estendere il credito agrario di esercizio . . . . Pag. 4799

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.
Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo e Fusignano, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), ad estendere il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Ravenna . . . . . . Pag. 4799

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.
Estensione dell'autorizzazione concessa alla Banca di Piacenza, con sede in Piacenza, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in altri Comuni della provincia di Piacenza . . . . Pag. 4800

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.
Autorizzazione alla Banca popolare della Marsica, con sede in Avezzano (L'Aquila), ad esercitare il credito agrario di esercizio . . . . Pag. 4800

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.
Autorizzazione alla Banca di Legnano, con sede in Legnano (Milano), ad esercitare il credito agrario di esercizio. Pag. 4801

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.
Sostituzione di membri della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo . Pag. 4801

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del comune di Civitacastellana (Viterbo) Pag. 4801

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri - Comunità europee:
Bando di gara n. 244, relativo alla esecuzione di una strada a carattere permanente fra Fort-Lamy e Massaguet nella Repubblica del Ciad . . . . Pag. 4802
Bando di gara n. 245, relativo alla sistemazione della strada Massaguet - Massakory - Bir Garat (Ciad). Pag. 4802

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra il personale civile e militare della Regia marina dipendente dalla Direzione dei servizi del Genio navale di Castellammare di Stabia ed i congiunti degli operai della Regia corderia dispersi o prigionieri « CO.MAR. », con sede in Castellammare di Stabia . . . . Pag. 4802

Ministero dell'interno:
Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gelatina Dinamite 1° Modificato Tritolo Binitrotoluolo » in sigla (G.D.1°M.T.b.) . . . . Pag. 4803
Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Nitrogel 2 » . . . . Pag. 4803
Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 3 » . . . . Pag. 4803
Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gelatina Dinamite H » o « G.D.H. » . . . . . . Pag. 4803
Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo I bis . . . . Pag. 4803
Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gomma A al solfato di Bario » (Gomma A-SB) . . Pag. 4803

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea. Pag. 4803
Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo del diploma originale di abilitazione professionale Pag. 4803
Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . . . Pag. 4803

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad istituire una Scuola professionale per infermiere, presso la Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima . . . . Pag. 4803

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi . . . . Pag. 4803

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4804
Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1962 . . . . Pag. 4805

Banca d'Italia: Situazione al 31 ottobre 1962 . Pag. 4806

CONCORSI ED ESAMI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza ed assitenza per i dipendenti statali: Concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo B - grado 8° (ex grado XI dello Stato) Pag. 4807

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Il 20 novembre 1962, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il prof. don Alfredo Sánchez Bella, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Spagna.

(6700)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1868.
Istituzione di un Istituto d'arte in Oristano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, concernente l'ordinamento della istruzione artistica;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 631, concernente la classifica e trasformazione di Istituti e Scuole d'arte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1961 è istituito in Oristano un Istituto d'arte con le sezioni: « Arte della ceramica e arte del legno » e ne è approvata la pianta organica annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il contributo annuo a carico dello Stato, corrispondente ai tre quarti della somma complessiva necessaria per il mantenimento dell'Istituto d'arte di cui all'art. 1, è stabilito in L. 29.325.000 (ventinovemilionitrecentoventicinquemila). La spesa graverà sul capitolo 240 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62 e corrispondenti negli esercizi futuri.

Art. 3.

E' fatto obbligo al comune di Oristano di provvedere ai locali e alla loro manutenzione, nonchè alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e della forza motrice per i laboratori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1961

GRONCHI

BOSCO — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 31. — VILLA

Pianta organica dell'Istituto d'arte di Oristano

Sezioni: Arte della ceramica, Arte del legno

Insegnamenti o gruppi di insegnamenti costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare ha l'obbligo dell'insegnamento
1. **Direttore**	1	—	—
2. Insegnante di religione	—	1	—
3. Insegnante di lingua italiana, educazione civica, storia e geografia	1	—	In tutte le classi
4. Insegnante di storia dell'arte e delle arti applicate	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di lingua italiana, educazione civica, storia e geografia
5. **Insegnante di matematica, fisica e contabilità**	1	—	In tutte le classi
6. **Insegnante di scienze naturali e chimica**	1	—	In tutte le classi, con l'obbligo di completare l'orario con l'insegnamento di tecnologia
7. **Insegnante di disegno geometrico, disegno architettonico e prospettiva**	1	—	In tutte le classi
8. **Insegnante di disegno dal vero**	1	—	In tutte le classi
9. **Insegnante di plastica**	1	—	In tutte le classi
10. **Insegnante di tecnologia**	—	1	—
11. **Insegnante di ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale**	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
12. Insegnante per la lavorazione artistica del legno, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
13. Insegnante d'arte applicata per la decorazione ceramica	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
14. Insegnante d'arte applicata per la formatura e la foggiatura	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
15. Insegnante d'arte applicata per i forni e le macchine	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
16. Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
17. Insegnante d'arte applicata per la tarsia	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
18. Insegnante d'arte applicata per l'intaglio	1	—	In tutte le classi della relativa sezione
19. Segretario economo	1	—	—
20. Applicato di segreteria	1	—	—
21. Bidelli	2	1	—

N.B. — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali dell'Istituto, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

LEGGE 26 ottobre 1962, n. **1594**.

Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con le modalità previste dalla stessa legge, ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo 15, fino al numero complessivo di centoventi unità.

Art. 2.

Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verrà eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica. Le spese di viaggio per il trasferimento di tali tecnici sono a completo carico dell'Amministrazione degli affari esteri.

Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri, sempre al fine di favorire la collaborazione economica e tecnica con i Paesi in via di sviluppo con i quali siano in atto accordi di collaborazione economica e tecnica potrà anche, sentito il parere dei Ministeri interessati, incaricare società, enti o privati di nazionalità italiana dell'effettuazione di ricerche e dell'elaborazione di studi, piani e progettazioni concernenti programmi di sviluppo economico, grandi lavori pubblici, impianti industriali, ricerche geologiche e minerarie, trasformazioni fondiarie ed agricole, impianti-pilota, riforme amministrative e scolastiche, sistemi di sicurezza sociale e simili, concedendo un contributo comunque non superiore ai due terzi della spesa prevista e del costo preventivato di tali ricerche, studi, piani e progettazioni.

Art. 4.

Le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per il tesoro, per il commercio con l'estero e per i lavori pubblici.

Art. 5.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire un miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1966-67.

Art. 6.

All'onere di lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI — SULLO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 26 ottobre 1962, n. **1595**.

Contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe e dell'Istituto per l'Oriente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1962 il contributo annuo di lire 50 milioni in favore dell'Istituto per l'Oriente (I.P.O.) stabilito con legge 12 agosto 1957, n. 758, è ridotto a lire 32 milioni.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1962 è autorizzata la corresponsione al Centro per le relazioni italo-arabe con sede in Roma di un contributo annuo di lire 18 milioni.

Art. 3.

Alla spesa di lire 18 milioni per la corresponsione del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe si provvede con l'economia risultante dalla corrispondente riduzione del contributo a favore dell'Istituto per l'Oriente.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 novembre 1962, n. 1596.

Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformità della presente legge.

Art. 2.

L'Ordine Mauriziano ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro per l'interno.

L'Ordine ha sede in Torino.

Art. 3.

Sono organi dell'Ordine:

1) il presidente;

2) il Consiglio di amministrazione;

3) la Giunta esecutiva;

4) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di quattro anni.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attività, presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal membro più anziano della Giunta esecutiva.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

dal presidente;

dall'Ordinario diocesano di Torino o da un suo delegato;

da quattro membri, designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per l'interno, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per la sanità, fra persone estranee all'Amministrazione attiva dello Stato;

da tre mebri designati dal Consiglio regionale del Piemonte fra personalità dotate di particolare competenza amministrativa o sanitaria e residenti nel Piemonte.

Il Consiglio è nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno.

Art. 6.

La Giunta esecutiva è composta:

dal presidente;

da due membri scelti annualmente nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

1) i regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente e quelli per lo stato giuridico e per il trattamento economico del personale;

2) i bilanci preventivi e le variazioni degli stessi occorrenti nel corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;

3) i progetti di disposizioni di massima e di capitolati di oneri particolari e generali, e di esperimenti di asta;

4) i progetti di nuove costruzioni, restauri e trasformazioni;

5) l'autorizzazione a stipulare contratti diretti alla alienazione ed alla acquisizione di diritti;

6) l'accettazione di donazioni, di eredità e di legati;

7) l'autorizzazione ad iniziare o a transigere liti;

8) l'autorizzazione a compiere atti di concessione o di rinuncia a garanzie reali e personali;

9) l'autorizzazione a stipulare locazioni eccedenti i nove anni;

10) i provvedimenti di nomina, promozione e collocamento a riposo del personale;

11) ogni altro affare che il presidente ritenga di sottoporre all'esame od alla approvazione del Consiglio.

Le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 1), 2), 7) e 9) sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro.

Sono parimenti sottoposte all'approvazione del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro, le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 4) e 5) qualora la spesa o il valore superi i 2 milioni e 500 mila lire.

Per le materie indicate al numero 6) trova applicazione la legge 5 giugno 1850, n. 1037.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno cinque membri.

Art. 8.

La Giunta esecutiva delibera sugli atti non espressamente riservati al Consiglio di amministrazione.

In caso di urgenza essa prende le deliberazioni di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima riunione successiva.

Art. 9.

Presso l'Ente è costituito un Collegio dei revisori composto:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo presiede;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da un rappresentante della Regione Piemonte.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, per la durata di un quadriennio.

Per ciascuno dei revisori può essere nominato un supplente.

Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di pre-

visione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni per il Consiglio di amministrazione, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed hanno facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento del personale di cui al numero 1) dell'articolo 7; la relativa deliberazione deve essere approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la sanità.

Il direttore generale è il capo degli uffici e dei servizi e risponde del loro normale funzionamento; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Ordine ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 31 ottobre dell'anno precedente ed entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello cui si riferiscono.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il presidente deve inviare al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per l'interno una dettagliata relazione sulla gestione dell'Ordine.

Norme transitorie.

Art. 12.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti previsti dall'articolo 7, n. 1), della presente legge, si osserveranno, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ordine, relative agli uffici, ai servizi ed al personale.

Art. 13.

Fino a quando non sarà eletto il Consiglio della Regione Piemonte, alla nomina dei tre membri di cui all'articolo 5, e del revisore di cui all'articolo 9, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, scegliendo tra persone proposte dai Presidenti dei Consigli provinciali del Piemonte, in ragione di una per ciascuna Provincia e per ciascuna carica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TAVIANI — TREMELLONI — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 novembre 1962, n. 1597.

Revoca per i segretari provinciali e comunali della facoltà di contrarre prestiti con l'Enpas a norma della legge 25 novembre 1957, n. 1139, ed esonero per gli stessi dal pagamento dei relativi contributi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La facoltà di contrarre prestiti contro cessione di quote dello stipendio prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e dall'articolo 1, lettera *b*), della legge 25 novembre 1957, n. 1139, è revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello 0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 novembre 1957, n. 1139.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 7 novembre 1962, n. 1598.

Modifica dell'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato un'anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente ed almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

c) oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

Possono conseguire una terza e quarta promozione, purchè sussista ogni volta una delle condizioni di cui alle lettere a) o c) del precedente comma, gli ufficiali titolari di pensione di prima categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

Possono, altresì, conseguire una terza promozione gli ufficiali richiamati di detto ruolo, che abbiano espletato il loro servizio con capacità e rendimento, dopo cinque anni di servizio dalla data della seconda promozione.

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste dai precedenti commi.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — ANDREOTTI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 7 novembre 1962, n. 1599.

Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, possono essere concessi fino al 60 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile, anche per le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza lorda inferiore alle 20.000 tonnellate, e per le navi fornite di impianti o attrezzature per traffici speciali, quando il costo di costruzione rapportato al peso della nave superi di almeno il 20 per cento il costo delle normali navi da carico secco o cisterniero.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — MACRELLI — TREMELLONI — TRABUCCHI — LA MALFA — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 14 novembre 1962, n. 1600.

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni assimilate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la copertura dei propri disavanzi di bilancio, al 30 giugno 1962, gli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro della Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, dell'Arena di Verona, nonchè dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 2.500.000.000.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, comunicherà alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui suddetti.

Art. 2.

I contributi elargiti dallo Stato e da altri Enti di diritto pubblico agli Enti di cui alla presente legge non concorrono a formare il reddito mobiliare degli Enti medesimi.

In attuazione del precedente comma, l'Amministrazione delle finanze provvederà ad una nuova liquidazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e dell'imposta sulle società, non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di contestazioni in corso con lo Stato da parte degli Enti di cui al precedente comma.

Gli Enti non avranno, comunque, alcun diritto al rimborso delle somme già pagate ai titoli di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1963.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — FOLCHI — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1962, n. 1691.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio dott. Ugo Pasolini di Cagliari, del 25 giugno 1962, n. 12705 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax;

Vista la deliberazione del 1° agosto 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax, ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1962.

Sostituzione di un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del vigente statuto dell'E.N.A.L., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478;

Visto il proprio decreto 27 dicembre 1960, con il quale il dott. Romualdo Massa Bernucci è stato nominato, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente anzidetto, per la durata di un quadriennio;

Vista la designazione formulata dal predetto Ministero ai fini della sostituzione del dott. Massa Bernucci, destinato in altra sede, con il dott. Edoardo Costa Sanseverino;

Decreta:

Il dott. Edoardo Costa Sanseverino è nominato, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, componente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Romualdo Massa Bernucci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

FANFANI

(6701)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1962.

Istituzione della Commissione per le vendite del grano di stoccaggio e nomina dei componenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, che devolve al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1962, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, concernente le modalità di applicazione del regolamento n. 19 adottato nel settore granario in data 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità economica europea;

Visto l'atto disciplinare annesso al richiamato decreto ministeriale 18 luglio 1962, con il quale alla Federazione italiana dei consorzi agrari, incaricata, quale organismo di intervento, di espletare i compiti di cui all'art. 7, paragrafi 3 e 4 del citato regolamento n. 19, è affidata anche la vendita del cereale acquistato;

Considerato che si rende necessario determinare le modalità per la vendita in parola, allo scopo di assicurare il conseguimento delle finalità previste dal citato regolamento n. 19;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di affidare ad apposita Commissione interministeriale il compito di determinare tali modalità, avvalendosi di Sottocommissioni per la ricognizione degli elementi di valutazione e lo aggiornamento dei dati relativi alle singole operazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero agricoltura e foreste una Commissione interministeriale con il compito di formulare proposte o esprimere pareri per le determinazioni delle modalità di vendita del grano agli operatori del settore, per gli abbinamenti qualitativi e di provenienza, per il pagamento e la consegna del prodotto, nonchè di esprimere parere sulle vendite a carattere straordinario del cereale medesimo e su ogni altra questione relativa agli interventi dello Stato per l'attuazione delle norme contenute nel regolamento della C.E.E. n. 19 del 4 aprile 1962.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente è così composta:

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Miraglia dott. Domenico, direttore generale della Alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pasquale dott. Pompilio, ispettore generale capo per gli affari economici presso il Ministero del tesoro;

Carbone dott. Eugenio, direttore generale della Produzione industriale presso il Ministero dell'industria e del commercio;

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale delle Importazioni ed esportazioni presso il Ministero del commercio con l'estero;

Foglietti dott. Antonio, segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi.

La presidenza della Commissione sarà assunta dal direttore generale della Tutela o dal direttore generale della Alimentazione, a seconda si trattino di argomenti di competenza dell'una o dell'altra Direzione generale.

Art. 3.

In caso di assenza o di impedimento, i membri della Commissione possono essere sostituiti da membri supplenti designati dalle rispettive Amministrazioni.

Art. 4.

Per l'espletamento del compito affidatole, la Commissione di cui all'art. 1 si avvale dell'opera di Sottocommissioni, formate da funzionari delle Amministrazioni interessate, per la ricognizione degli elementi di valutazione e di aggiornamento dei dati relativi alle singole operazioni di vendita.

Alla costituzione delle Sottocommissioni, viene provveduto con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta della Commissione.

Art. 5.

Ai lavori della Commissione e delle Sottocommissioni partecipa con voto consultivo un rappresentante dello Organismo di intervento, appositamente designato.

Agli stessi lavori possono inoltre essere chiamati ad esprimere parere per particolari questioni, quali membri esperti, altri funzionari dell'Amministrazione e dell'Organismo di intervento.

Art. 6.

Per assicurare il miglior funzionamento della Commissione, è istituito, presso la Direzione generale della alimentazione, un apposito ufficio di segreteria che, avvalendosi della collaborazione degli uffici centrali o periferici della stessa Direzione generale, provvede a:

raccogliere le richieste degli operatori;

procedere agli abbinamenti per qualità e per provenienza, in base ai piani approvati dalla Commissione,

promuovere studi ed elaborare proposte in materia di costi e trasporti necessari per i trasferimenti del cereale;

porre in istruttoria ogni altra questione per la quale la Commissione si debba pronunciare in armonia con i criteri e gli indirizzi cui si ispira il citato regolamento n. 19.

L'ufficio di segreteria è retto dall'ispettore generale dott. Pasquale Barracano, che per tale titolo partecipa ai lavori della Commissione.

Art. 7.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta i provvedimenti di propria competenza nelle materie di cui al precedente art. 1, esaminate le proposte e sentito il parere della Commissione.

I provvedimenti del Ministero sono comunicati allo Organismo d'intervento dall'ufficio di segreteria della Commissione.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1962

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

(6751)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca di Nola, con sede in Nola (Napoli), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca di Nola, con sede in Nola (Napoli);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca di Nola, con sede in Nola (Napoli), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei seguenti Comuni:

Provincia di Avellino: Avella, Cervinara, Domicella, Lauro, Marzano di Nola, Moschiano, Pago del Vallo di Lauro, Quindici, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Sperone e Taurano;

Provincia di Caserta: Arienzo, San Felice a Cancello e Santa Maria a Vico;

Provincia di Napoli: Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Liveri, Nola, Roccarainola, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Tufino e Visciano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Nola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6675)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca cooperativa « Pio X », con sede in Velletri (Roma), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca cooperativa « Pio X », con sede in Velletri (Roma);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca cooperativa « Pio X », con sede in Velletri (Roma), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio dei comuni di Artena, Lanuvio e Velletri, tutti in provincia di Roma.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa « Pio X ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6677)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare Giuliana, con sede in Trieste, ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare Giuliana, con sede in Trieste;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare Giuliana, con sede in Trieste, è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Grado e Monfalcone, entrambi in provincia di Gorizia.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare Giuliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6668)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Autorizzazione al Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Lugo (Ravenna).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Monte di credito su pegno di Lugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6673)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare di San Felice sul Panaro, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), ad estendere il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 1948, con cui la Banca popolare di San Felice sul Panaro, con sede in San Felice sul Panaro, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio di Massa Finalese (frazione del comune di Finale Emilia) e del comune di Camposanto, entrambi in provincia di Modena;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di San Felice sul Panaro, con sede in San Felice sul Panaro (Modena), col proprio decreto in data 10 marzo 1948, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di San Felice sul Panaro e di Mortizzuolo (frazione del comune di Mirandola), entrambi in provincia di Modena.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di San Felice sul Panaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6671)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo e Fusignano, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), ad estendere il credito agrario di esercizio in alcuni Comuni della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1949, con cui la Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo e Fusignano, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle frazioni di Santerno e Camerlona del comune di Ravenna;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo e Fusignano, con sede in Bagnacavallo (Ravenna), col proprio decreto in data 15 luglio 1949, di che in premessa, è estesa al territorio di Savarna (frazione del comune di Ravenna) e di Santa Maria in Fabriago (frazione del comune di Lugo) e dei comuni di Bagnacavallo, Fusignano e Alfonsine, tutti in provincia di Ravenna:

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare cooperativa di Bagnacavallo e Fusignano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6672)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.

Estensione dell'autorizzazione concessa alla Banca di Piacenza, con sede in Piacenza, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in altri Comuni della provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 11 agosto 1955 con cui la Banca di Piacenza, con sede in Piacenza, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Piacenza, Borgonovo Val Tidone, Carpaneto Piacentino, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Gropparello, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ponte dell'Olio e San Nicolò di Rottofreno, tutti in provincia di Piacenza;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca di Piacenza, con sede in Piacenza, col proprio decreto in data 11 agosto 1955, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Bettola, Farini d'Olmo, Fiorenzuola d'Arda e Cossolengo, tutti in provincia di Piacenza.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6679)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca popolare della Marsica, con sede in Avezzano (L'Aquila), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare della Marsica, con sede in Avezzano (L'Aquila);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare della Marsica, con sede in Avezzano (L'Aquila), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Avezzano, Luco dei Marsi, Scurcola Marsicana, Capistrello, Ortucchio, Gioia dei Marsi, Collelongo e Ortona dei Marsi, tutti in provincia di L'Aquila.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare della Marsica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6676)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1962.

Autorizzazione alla Banca di Legnano, con sede in Legnano (Milano), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca di Legnano, con sede in Legnano (Milano);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca di Legnano, con sede in Legnano (Milano), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Busto Garolfo, Buscate, Cuggiono, Inveruno, Lainate, Turbigo, Novate Milanese e Castano Primo, tutti in provincia di Milano.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Legnano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6674)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1962.

Sostituzione di membri della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 18 luglio 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione consultiva del collocamento dei lavoratori dello spettacolo;

Vista la nota n. 2084 del 23 ottobre 1962 della Federazione italiana autonoma lavoratori dello spettacolo, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Ravenna Gino e Dadò Pio, rispettivamente membro effettivo e membro supplente della predetta Commissione;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione dei suddetti membri;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. De Luca Pietro e il dott. Pisana Francesco sono nominati nell'ordine membro effettivo e membro supplente della Commissione consultiva per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, in sostituzione del sig. Ravenna Gino e del sig. Dadò Pio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 novembre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6628)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del comune di Civitacastellana (Viterbo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 novembre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone site in Civitacastellana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Civitacastellana;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto lo obbligo di presentare alle competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituite da numerosi ruscelli e burroni — come il rio Maggiore, il rio Vicano e il Treia — formano, con i terreni fiancheggianti e l'abitato, quadri naturali di singolare bellezza e di eccezionale suggestività per le acque, rupi tufacee, i gruppi di rovere, elci e cerri, nonchè per le località Celle, Palazzetto e Millecuori — che rivestono particolare importanza panoramica ed integrano il caratteristico paesaggio dei burroni — offrendo inoltre tutto l'insieme numerosi punti di vista dai quali possono godersi pittoresche bellezze panoramiche;

Decreta:

Il territorio del comune di Civitacastellana, comprendente le « zone non aedificandi » del piano regolatore, approvato con decreto presidenziale del 9 marzo 1960, e due striscie ad esse laterali di ml. 50; inoltre la località Celle, delimitata dalle « zone non aedificandi » del piano regolatore, dalla ferrovia Viterbo-Civitacastellana e via del Tempio di Giove; la località Palazzetto, compresa tra la via Flaminia, la via Colle Rosato ed il

torrente Treia; la località Millecuori, delimitata dalla zona « *non aedificandi* » di piano regolatore ed i confini del Comune ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Civitacastellana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 novembre 1962

p. *Il Ministro*: Scarascia

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 4

Oggi 22 novembre 1960, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) Civitacastellana - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente alle ore 10,55 dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che le zone di Civitacastellana comprendenti i numerosi ruscelli e burroni e particolarmente il rio Maggiore, il rio Vicano ed il Treia, con le zone ad esse fiancheggianti e con l'abitato, formano quadri naturali di singolare bellezza, conferita dalle acque, dalle caratteristiche rupi tufacee e da gruppi di rovere, d'elci e di cerri, che danno eccezionale suggestività al paesaggio;

Visto inoltre che le località Celle, Palazzetto e Millecuori rivestono particolarmente interesse panoramico ed integrano il suggestivo paesaggio dei burroni,

Rilevato che esistono numerosi punti pubblici di visuale dai quali possono godersi le pittoresche bellezze panoramiche predette;

All'unanimità propone per il vincolo, ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Civitacastellana comprendente le « zone non aedificandi » del piano regolatore, approvato con decreto presidenziale del 9 marzo 1960, e due strisce ad esse laterali di ml. 50; inoltre la località Celle, delimitata dalle « zone non aedificandi » del piano regolatore, dalla ferrovia Viterbo-Civitacastellana e via del Tempio di Giove; la località Palazzetto, compresa tra la via Flaminia, la via Colle Rosato ed il torrente Treia; la località Millecuori, delimitata dalle « zona non aedificandi » di piano regolatore ed i confini del Comune.

(*Omissis*).

Il presidente: Vincenzo Ludovisi

Il segretario: Pietro Sabelli Fioretti

(6626)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Bando di gara n. 244, relativo alla esecuzione di una strada a carattere permanente fra Fort-Lamy e Massaguet nella Repubblica del Ciad.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », pubblica nel n. 108 del 1° novembre 1962 il bando di gara n. 244 relativo alla esecuzione di una strada a carattere permanente fra Fort-Lamy e Massaguet (km. 74) nella Repubblica del Ciad. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 290.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 15 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Monsieur l'Ingénieur en chef, Directeur des Travaux Publics, Président de la Commission d'Appel d'Offres, B.P. 436, Fort-Lamy (Ciad), entro il 31 gennaio 1963 alle ore 13 locali. L'apertura delle buste avrà luogo alle ore 10 locali del 2 febbraio 1963 negli uffici del Directeur des Travaur Publics a Fort-Lamy (Ciad).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6606)

Bando di gara n. 245, relativo alla sistemazione della strada Massaguet - Massakory - Bir Garat (Ciad)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee », pubblica nel n. 108 del 1° novembre 1962 il bando di gara n. 245, relativo alla sistemazione della strada Massaguet - Massakory - Bir Garat (Ciad). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 170.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 15 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a: Monsieur l'Ingénieur en chef, Directeur des Travaux Publics, Président de la Cemmission d'Appel d'Offres, B.P. 436, Fort-Lamv (Ciad). entro il 31 gennaio 1963 alle ore 13 locali. L'apertura delle buste avrà luogo alle ore 10 locali del 2 febbraio 1963 negli uffici del Directeur des Travaur Publics a Fort-Lamy (Ciad).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(6607)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra il personale civile e militare della Regia marina dipendente dalla Direzione dei servizi del Genio navale di Castellammare di Stabia ed i congiunti degli operai della Regia corderia dispersi o prigionieri « CO.MAR », con sede in Castellammare di Stabia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 novembre 1962, la Società cooperativa di consumo fra il personale civile e militare della Regia marina dipendente dalla Direzione dei servizi del Genio navale di Castellammare di Stabia ed i congiunti degli operai della Regia corderia dispersi o prigionieri « CO.MAR », con sede in Castellammare di Stabia, costituita per rogito Catello Schettino il 26 maggio 1944 è stata sciolta ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott. Nicola Potito.

(6615)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gelatina Dinamite 1° Modificato Tritolo Binitrotoluolo » in sigla (G.D.1°M.T.b.).

L'esplosivo da mina denominato « Gelatina Dinamite 1° Modificato Tritolo Binitrotoluolo » in sigla « G.D.1°M.T.b. » fabbricato dalla Società Dinamite nel proprio stabilimento di Mereto di Tomba (Udine) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile sia per lavori a cielo aperto che per quelli in sotterraneo — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi o polverosi — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6714)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Nitrogel 2 »

L'esplosivo da mina denominato « Nitrogel 2 » fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in sotterraneo, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritto alla categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6611)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 3 »

L'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 3 » fabbricato dalla Società italiana esplosivo cheddite nel proprio stabilimento di Salviano (Livorno) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6612)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gelatina Dinamite H » o « G.D.H. »

L'esplosivo da mina denominato « Gelatina Dinamite H » o « G.D.H. » fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in sotterraneo, con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi, ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6613)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo I bis »

L'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo I bis » fabbricato dalla Società Italiana Esplosivo Cheddite nel proprio stabilimento di Salviano (Livorno) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in sotterraneo — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi o polverosi — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6715)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Gomma A al solfato di Bario » (Gomma A-SB)

L'esplosivo da mina denominato « Gomma A al solfato di Bario » (gomma A-SB) fabbricato dal Consorzio Fabbricanti Dinamiti negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto ed in sotterraneo — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi o polverosi — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6717)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Renza Giovannetti, nata a Palaia il 22 dicembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa, il 1° luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(6718)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Salvatore Maria Stracci, nato a Tarquinia (Viterbo) il 7 settembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti, gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 16 ottobre 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

(6659)

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Corrado Antonio Spatola, nato a Catania il 13 giugno 1928, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 27 agosto 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6583)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad istituire una Scuola professionale per infermiere, presso la Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima.

Con decreto n. 300.7.II.AG.42/2454, in data 10 novembre 1962, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad istituire una Scuola professionale per infermiere, senza obbligo d'internato per le allieve, presso la Clinica ostetrica e ginecologica dell'Università medesima.

(6688)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 7 settembre 1962, n. 6347/6251, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 112, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 26 giugno 1962, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 12 luglio 1962, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 761, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 23 settembre 1950

(supplemento ordinario), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta Germani BARRACCO Roberto e Giovanni fu Luigi per le rispettive parti, di terreni siti in agro del comune di Aprigliano (Cosenza) trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 635.155 (lire seicentotrentacinquemilacentocinquantacinque) l'ammontare del saldo degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5567/3471, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 109 del 9 maggio 1959.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 635.000 (lire seicentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1962, n. 6342/4246, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 1962, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 117, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 2 maggio 1962, pubblicato, per estratto, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 22 maggio 1962, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 1), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta MONTEMURRO Alfredo fu Diego, di terreni siti in agro del comune di Aprigliano (Cosenza) trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato in L. 150.151 (lire centocinquantamilacentocinquantuno) l'ammontare del saldo degli interessi relativi alla indennità di espropriazione liquidata, per i terreni sopramenzionati, con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5589/3493, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 107 del 6 maggio 1959.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 150.000 (lire centocinquantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria - sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente Tribunale a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6547)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 27 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,91	620,93	620,93	620,96	620,93	620,95	620,92	620,90	620,92	620,95
$ Can.	576,40	576,40	576,35	576,40	576,05	576,25	576,40	576,30	576,25	576,30
Fr. Sv.	143,83	143,86	143,85	143,875	143,82	143,82	143,875	143,85	143,83	143,84
Kr. D.	89,86	89,90	89,90	89,895	89,85	89,88	89,90	89,85	89,87	89,85
Kr. N.	86,95	86,95	87 —	86,975	86,85	86,94	86,98	86,95	86,93	86,95
Kr. Sv.	120,03	120 —	119,95	119,99	119,95	120,02	119,99	120,10	120,03	120 —
Fol.	172,53	172,60	172,61	172,57	172,50	172,60	172,58	172,60	172,59	172,55
Fr. B.	12,48	12,483	12,485	12,4845	12,485	12,48	12,4807	12,48	12,48	12,485
Fr Fr. (N.F.)	126,71	126,72	126,74	126,73	126,71	126,71	126,725	126,70	126,71	126,72
Lst.	1740,79	1740,80	1740,90	1740,775	1740,75	1740,76	1740,70	1740,80	1740,77	1740,70
Dm. occ.	154,90	154,98	155,025	155 —	154,96	154,95	155 —	154,90	154,94	155 —
Scell. Austr.	24,03	24,03	24,03	24,03125	24 —	24,03	24,0317	24,03	24,02	24,03
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,705	21,75	21,70	21,705	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 27 novembre 1962

Rendita 5 % 1935	109,025
Redimibile 3,50 % 1934	94,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,20
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,125
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,525
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1962

1 Dollaro USA	620,94
1 Dollaro canadese	576,40
1 Franco svizzero	143,875
1 Corona danese	89,897
1 Corona norvegese	86,977
1 Corona svedese	119,99
1 Florino olandese	172,575
1 Franco belga	12,483
1 Franco nuovo (N.F.)	126,727
1 Lira sterlina	1740,737
1 Marco germanico	155 —
1 Scellino austriaco	24,031
1 Escudo port.	21,705

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1962

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1962 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 ottobre 1962			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1962		6.215		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	1.344.494		967.983	
effettive — residui	58.949		212.040	
Totale		1.403.443		1.180.023
per movimento di capitali — competenza	12.965		77.455	
per movimento di capitali — residui	8.335		2.531	
Totale		21.300		79.986
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.197.393		990.994	
Conti correnti	3.903.703		3.981.545	
Incassi da regolare	594.997		543.762	
Altre gestioni	2.098.617		1.798.373	
Totale		7.794.710		7.314.674
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	670		911	
Pagamenti da regolare	139.581		209.201	
Altri crediti	3.325.737		3.901.170	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	760		505	
Totale		3.466.748		4.111.787
Totale generale incassi e pagamenti		12.692.416		12.686.470
Fondo di cassa al 31 ottobre 1962		—		5.946
Totale a pareggio		12.692.416		12.692.416

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 ottobre 1962 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		5.946	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	308		
Pagamenti da regolare	258.377		
Altri crediti	1.862.769		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	47		
Totale crediti		2.121.501	
In complesso			2.127.447
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.946.851		
Conti correnti	721.778		
Incassi da regolare	117.159		
Altre gestioni	606.792		
Totale debiti			5.392.580
Situazione del Tesoro (passività)			3.265.133
Circolazione di Stato (metallica) al 31 ottobre 1962: L. 103.121 milioni			

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI

Il direttore generale del Tesoro: STAMMATI

(6764)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 OTTOBRE 1962

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	14.214.315.664 —
Portafoglio su piazze italiane	»	564.613.928.374 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	208.706.213 —
Anticipazioni	»	149.788.367.335 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	903.043.500 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	63.433.458.966 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.929.701.807.256 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	102.477.512.441 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	171.814.517.036 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000.000 —
Spese	»	35.241.991.421 —
	L.	4.517.397.648.207 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.096.766.370.526 —
	L.	9.614.164.018.733 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	18.861.886 —
TOTALE GENERALE	L.	9.614.182.880.619 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		2.757.838.246.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		20.165.662.805 —
Depositi in conto corrente liberi	»		72.000.800.715 —
Conti correnti vincolati	»		726.102.650.841 —
Creditori diversi	»		236.933.610.573 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		638.341.024.847 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		23.337.898.102 —
Rendite del corrente esercizio	»		35.732.506.364 —
	L.		4.510.452.400.747 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	4.320.260.352 —	
Fondo di riserva straordinario	»	2.324.987.108 —	
			6.945.247.460 —
	L.		4.517.397.648.207 —
Depositanti	»		5.096.766.370.526 —
	L.		9.614.164.018.733 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		18.861.886 —
TOTALE GENERALE	L.		9.614.182.880.619 —

Il Governatore: CARLI

p. *Il Ragioniere Generale*: FALSINI

(6763)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a sessantacinque posti di vice segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo B - grado 8° (ex grado XI dello Stato).

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sessantacinque posti di vice-segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria, gruppo *B*, grado 8° (ex grado XI dello Stato) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il 75 % dei suddetti posti è riservato, giusta decreto interministeriale del 24 maggio 1962, a favore del personale amministrativo in servizio presso l'Ente alla data del 15 marzo 1962.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani di ambo i sessi, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso in parola, anche se non in possesso del titolo di studio di cui sopra, i dipendenti dell'Ente appartenenti alla carriera esecutiva purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista e siano muniti di diploma di istituto d'istruzione secondaria di I grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salve le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2, lettera *b*), è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche in qualità di militarizzati od assimilati;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950).

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui al presente punto 2) coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta: per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti numeri 1), 2), 3), 4) e 5) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire l'elevazione del limite massimo oltre il 40° anno di età:

6) ad anni 45, rimanendo però assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati od invalidi di guerra per i fatti d'arme avvenuti in Africa orientale dal 16 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per servizio o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Non possono fruire della elevazione di cui al presente punto 6) gli invalidi della 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Non possono, altresì, fruire dello stesso beneficio gli invalidi per servizio, ad eccezione di quelli di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i dipendenti amministrativi non di ruolo dell'E.N.P.A.S.

Gli impiegati di ruolo dell'E.N.P.A.S. possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con determinazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *B*), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. - Servizio personale amministrativo, via Santa Croce in Gerusalemme, 55, Roma, entro il 18 gennaio 1963.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

9) se alla data del 15 marzo 1962 siano in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'E.N.P.A.S.;

10) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti dello Stato e dell'E.N.P.A.S. è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che, per quasiasi ragione, perverranno dopo il termine sopraindicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'Ente.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dalla Direzione generale dell'Ente.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. (Servizio personale amministrativo), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli. A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione rilasciata in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri internati in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/O.M. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. I partigiani combattenti che non appartenevano alle forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale ovvero in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ovvero in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a quello Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste, del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione oppure un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati i documenti sulla cui base è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella precedente lettera d) dovranno presentare una dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 100 dall'Amministrazione competente, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza (sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile) attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione.

Analoga documentazione dovrà essere prodotta dai figli degli invalidi di prima categoria che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera f), nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e dei caduti per servizio, dovranno esibire un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta

da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q)* che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

In aggiunta ai documenti sopraelencati i candidati hanno facoltà di produrre, entro il termine di trenta giorni indicati nel primo comma del presente articolo, ogni altro eventuale documento attestante il titole preferenziale agli effetti della nomina.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, l'inapplicabilità dei relativi benefici.

Art. 7.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei saranno approvate dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S. sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tale fine, i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza ialiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i concorrenti per i quali ritenga necessario l'accertamento;

6) diploma originale o copia autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2, lettera *a)*.

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti Provveditorati agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente su carta da bollo da L. 200.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal Distretto militare competente su carta da bollo da L. 200, se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito, Aeronautica), ovvero di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta da bollo da L. 100, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco su carta da bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in carta da bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle

liste di leva rilasciato dal sindaco in carta da bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da L. 100 se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'E.N.P.A.S. dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'E.N.P.A.S. dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche Amministrazioni; tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'Amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice, si osserveranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di due prove scritte ed una orale vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della Amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti a favore del personale in servizio, di cui all'art. 1 del presente bando, nonchè di quelle previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Perchè gli impiegati dell'Ente, risultati vincitori, possano conseguire la nomina al posto, è necessario che abbiano conservato la qualità di dipendenti durante l'espletamento del concorso e sino al momento della nomina stessa, e non siano incorsi nella perdita di alcuno dei requisiti richiesti per il mantenimento in servizio.

La graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'Ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Sugli eventuali reclami, relativi alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a*) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'Amministrazione dello Stato o dell'E.N.P.A.S.; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta d'identità.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 13.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per il periodo di sei mesi, con la qualifica di vice segretario e con le competenze iniziali spettanti per tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il Consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Per il periodo di assenza dal servizio per sostenere le prove, i concorrenti dipendenti dell'Ente saranno considerati in congedo straordinario e, qualora risiedano in località diversa da quella stabilita per l'esame, percepiranno l'indennità di missione, secondo le vigenti disposizioni.

Per i vincitori già impiegati dell'Ente, nel caso che lo stipendio relativo alla nuova qualifica risultasse inferiore a

quello attualmente percepito, la differenza sarà conservata come assegno «ad personam» riassorbibile in occasione di promozioni o di aumenti periodici di stipendio.

Per esigenze di servizio i predetti vincitori potranno essere destinati presso una sede diversa da quella di provenienza.

Art. 15.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'Amministrazione ha la facoltà di conferire, ai sensi del l'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il Presidente: Foresi

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto privato.
2) Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale.

Prove orali:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze.
3) Nozioni di statistica.
4) Nozioni sulle assicurazioni sociali.

Tesi delle materie di esame

a) *Nozioni di diritto privato*:

1) Nozioni e distinzioni del diritto - Fonti del diritto.

2) Interpretazione della norma giuridica - Caratteri - Sua efficacia nello spazio e nel tempo.

3) Il diritto in senso oggettivo e soggettivo - Rapporto giuridico - Soggetti (persona fisica e giuridica) ed oggetto del rapporto - Capacità giuridica e di agire.

4) Fatti ed atti giuridici - Il negozio giuridico - Elementi essenziali ed accidentali del negozio giuridico - Formazione e manifestazione della volontà negoziale - I vizi della volontà - Invalidità ed inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

5) La famiglia - Il matrimonio - Il regime patrimoniale della famiglia - La filiazione - L'adozione.

6) Successione: concetto e principi fondamentali della successione per causa di morte - Successione legittima e testamentaria - Testamento: nozioni, requisiti e specie - Acquisto e rinuncia dell'eredità.

7) Diritti reali: nozioni generali - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione - Servitù, enfiteusi, superficie - Il possesso e l'usucapione.

8) Le obbligazioni: concetto ed elementi - Fonti delle obbligazioni - Modificazioni soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio - Effetti - I modi di estinzione delle obbligazioni - I diritti reali di garanzia: il pegno e l'ipoteca - Tutela e garanzia delle obbligazioni: azione surrogatoria e revocatoria.

9) Il contratto: nozioni e specie - Elementi del contratto - Effetti - Classificazione dei contratti - In particolare il contratto di compravendita.

10) La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

b) *Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale*:

Diritto costituzionale.

1) Nozione dello Stato - Elementi costitutivi.

2) Forme di Stato - Forme di Governo - La divisione dei poteri.

3) L'ordinamento costituzionale: la Costituzione - Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte Costituzionale - L'elettorato attivo e passivo.

4) Potere legislativo - La formazione delle leggi - Gli atti aventi valore di legge - Il referendum popolare.

5) Potere esecutivo e le varie manifestazioni della potestà esecutiva.

6) Il potere giudiziario: nozioni ed organi.

Diritto amministrativo.

1) Nozione e fonti del diritto amministrativo - Concetto di pubblica amministrazione - Persone giuridiche pubbliche e loro organi.

2) Gli atti amministrativi - Definizione ed elementi - Classificazione, caratteri ed efficacia - Nullità, invalidità, annullamento e revoca.

3) L'Amministrazione diretta centrale:

organi attivi, il Presidente della Repubblica - Il Presidente del Consiglio dei Ministri - Il Consiglio dei Ministri - I Ministri - I Sottosegretari di Stato - I Ministeri - Le Amministrazioni autonome;

organi consultivi, il Consiglio di Stato, ordinamento e attribuzioni - L'Avvocatura dello Stato - funzioni fondamentali; la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale delle Amministrazioni dello Stato - Organi speciali di consulenza;

organi di controllo, la Corte dei conti: ordinamento e funzioni. Controllo preventivo e successivo - Il visto e la registrazione con riserva. Annullamento.

4) L'Amministrazione diretta e locale: le Circoscrizioni amministrative - La prefettura e i suoi organi - Il sindaco quale ufficiale del Governo.

5) L'Amministrazione indiretta dello Stato: La Regione - La Provincia - Il Comune. Elementi costitutivi, organi ed attribuzioni. Enti non territoriali - Enti parastatali.

6) Definizione e formazione del rapporto di pubblico impiego - Diritti e doveri degli impiegati - Modificazione ed estinzione del rapporto.

7) Beni pubblici: concetto e distinzioni - Varie specie di beni demaniali - Beni patrimoniali - Gestione di beni demaniali e patrimoniali - Cenni sull'espropriazione per pubblica utilità e sulle concessioni.

8) La giustizia amministrativa - I ricorsi amministrativi: principi generali - La tutela giurisdizionale: ordinaria e amministrativa.

c) *Nozioni di economia politica e scienza delle finanze*:

Economia politica.

1) Concetto e importanza dell'economia politica.

2) Bisogni e beni - Utilità - Limitazione dei beni in relazione ai bisogni - Scambio dei beni - Teoria della domanda e dell'offerta.

3) Fattori della produzione: lavoro, terra, capitale, capacità organizzativa.

4) L'impresa e l'imprenditore - L'organizzazione dei mezzi di produzione - Grande e piccola impresa - Costi di produzione - Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza ed in regime di monopolio - Varie forme di monopoli - Arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi - Il regime di coalizione.

5) Il reddito individuale ed il reddito nazionale - La curva di distribuzione dei redditi - Il profitto - La rendita - Il salario - L'interesse.

6) Moneta - Nozioni generali - Il valore della moneta - I sistemi monetari - Le banche e gli istituti di credito - Biglietti di banca - Sistemi di emissione dei biglietti di banca - Biglietti di Stato - Circolazione a corso forzoso - Inflazione.

7) Commercio internazionale - Dazi d'esportazione e di importazione - Protezionismo - Bilancia dei pagamenti - Cambio - L'equilibrio dei cambi - Corso dei cambi.

8) Cenni sulle fluttuazioni economiche.

Scienza delle finanze.

1) Concetto della scienza delle finanze e dell'attività finanziaria - I bisogni collettivi - I pubblici servizi - Il patrimonio dello Stato: beni demaniali e beni patrimoniali.

2) Il bilancio dello Stato - Varie specie di bilancio - Entrate e spese effettive e non effettive - Pareggio - Avanzo - Disavanzo - Esecuzione e controllo del bilancio.

3) Le entrate e le spese pubbliche - Definizione e classificazione delle spese e delle entrate pubbliche - Concetto e misura della pressione tributaria.

4) Le tasse: concetto di tassa - Varie specie di tasse - Sistemi di riscossione.

5) Imposte - Carattere dell'imposta - Oggetto e fonte delle imposte - Imposte dirette ed indirette, reali e personali, progressive e proporzionali - Accertamento e riscossione.

6) Evasione, traslazione, ammortamento e diffusione dell'imposta.

7) Cenni sul contenzioso tributario, sul debito pubblico e finanza locale.

d) *Nozioni di statistica*:

Concetto ed importanza della statistica - Cenni generali - Metodo statistico e sua applicazione. Fenomeni tipici ed atipici - Serie e Seriazioni - Distinzione tra statistica metodologica e statistica applicata - Le fasi della rilevazione statistica - Comparabilità dei dati statistici - Metodi e strumenti di rilevazione - Rilevazioni rappresentative e non rappresentative - Varie specie di rilevazioni - Elaborazione e descrizione dei dati statistici - Cenni sommari sui metodi di elaborazione dei dati - Medie, rapporti, indici - Rappresentazione dei dati statistici - Tabelle statistiche e rappresentazioni grafiche - Cenni sulla statistica demografica ed in particolare sul censimento.

e) *Nozioni sulle assicurazioni sociali*:

1) L'assicurazione sociale: natura giuridica - Soggetti attivi e passivi - Contributi - Prestazioni.
2) L'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti - L'assicurazione contro la tubercolosi - L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
3) L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4) L'assicurazione contro le malattie.
5) Dell'E.N.P.A.S.: sue gestioni e fini istituzionali.

Roma, addì 15 marzo 1962

Il Presidente: FORESI

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200)

ALLEGATO *B*

Alla Direzione generale dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali - Servizio personale amministrativo - Via di Santa Croce in Gerusalemme, 55 — ROMA

. . . sottoscritt . . . . (cognome e nome: le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . . a . . . . . . provincia . . . . . . il . . . . e residente in . . . . provincia . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammess . . al concorso per esami a sessantacinque posti di vice-segretario in prova nel ruolo di ragioneria e segreteria - gruppo *B* - indetto da codesto Ente in data . . . .

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . italian . .;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . .;

c) di non avere riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . .;

f) di essere alle dipendenze dell'E.N.P.A.S. dal (5) . . . . con la qualifica di . . . . . . attualmente in servizio (6) presso l'Ufficio di . . . .;

g) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

h) di essere dispost . . in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

. . . sottoscritt . . . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso . . . siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'E.N.P.A.S. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(6) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, indicarli di seguito.

Avvertenza: I candidati sono tenuti a rispondere a tutti i punti da *a*) ad *h*) indicati nello schema della domanda.

(6720)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.